

## Regione Piemonte Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1

### Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento <sup>(1)</sup>.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

#### Parte I

#### Titolo II

#### Soggetti degli interventi sociali

#### Capo II - Ambiti territoriali e forme gestionali dei servizi sociali

#### Art. 9

#### Forme gestionali (5).

1. La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a favore dell'esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalità delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8.
2. La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia è idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali.
3. Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono più idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, compresa la gestione associata tramite delega all'ASL, le cui modalità gestionali vengono definite con l'atto di delega.
4. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attività secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo in riferimento al personale dipendente.

---

(1) Ai sensi dell'*art. 4, comma 1, lettera c)*, *L.R. 10 dicembre 2007, n. 23*, la Regione promuove e sostiene gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati e gli enti locali ed i consorzi dei servizi sociali li progettano e realizzano mediante l'attivazione di servizi che consistono, fra l'altro, nella tutela delle donne, anche mediante i centri anti violenza inseriti tra gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla presente legge. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 14 giugno 2004, n. 30-12746*, la *Det. 17 giugno 2004, n. 65*, la *Delib.G.R. 3 agosto 2004, n. 47-3230*, la *Det. 21 settembre 2004, n. 236*, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2005, n. 25-14837*, la *Det. 11 aprile 2005, n. 78*, la *Delib.G.R. 1° agosto 2005, n. 33-626*, la *Delib.G.R. 11 settembre 2006, n. 30-3773*, la *Delib.G.R. 18 settembre 2006, n. 69-3862* e la *Det. 28 settembre 2006, n. 302*. Con *Delib.G.R. 17 settembre 2007, n. 57-6921* sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi regionali, ai sensi della presente delibera. Vedi, anche, la *Det. 20 settembre 2007, n. 335*, la *Delib.G.R. 12 novembre 2007, n. 70-7439* e con *Delib.G.R. 4 agosto 2009, n. 101-12022*.

5. Le attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva nonché per adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, le attività di formazione professionale del personale dei servizi sociali e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL delegate. I soggetti gestori assicurano le attività sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL.

5-bis. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni (6).

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne già assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti al comma 5-quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva (7).

5-quater. Gli interventi di cui al comma 5-bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica (8).

5-quinquies. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5-bis, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per l'esercizio delle relative funzioni (9).

5-sexies. Le risorse necessarie all'erogazione degli interventi di cui al comma 5-bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui all'articolo 35, comma 7 (10).

---

(5) Con *Delib.G.R. 22 novembre 2004, n. 53-14054* e con *Delib.G.R. 30 luglio 2007, n. 64-6596* sono stati approvati i criteri di ripartizione e assegnazione dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità agli enti gestori della funzione socio assistenziale, di cui al presente articolo.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 2 maggio 2006, n. 16*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 2 maggio 2006, n. 16*.

(8) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 2 maggio 2006, n. 16*.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 2 maggio 2006, n. 16*.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 2 maggio 2006, n. 16*.